



COMUNE DI MONTALE
Provincia di Pistoia
BILANCIO DI PREVISIONE
2022 - 2024
NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta, insieme all'approvazione del Documento Unico di Programmazione, il momento strategico del processo di programmazione dell'attività istituzionale di un ente locale. Il termine previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.

Gli ultimi due esercizi finanziari sono stati caratterizzati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 il cui perdurare rende incerte le previsioni sulle principali grandezze finanziarie, in particolare sul gettito delle entrate tributarie in considerazione degli effetti economici negativi creati dalla pandemia, che potrebbero inficiare le disponibilità finanziarie dell'ente.

Tuttavia, il principio contabile n. 15 impone che il bilancio sia deliberato in pareggio finanziario complessivo per le previsioni di competenza, garantendo un fondo finale non negativo per le previsioni di cassa. Il rispetto di questi equilibri non è sufficiente, però, per soddisfare appieno il principio generale dell'equilibrio di bilancio che ogni pubblica amministrazione deve perseguire. Infatti, il principio contabile comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle attività di esercizio, ed in ultimo da verificare nei risultati complessivi che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Il raggiungimento di tale obiettivo, con la fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, appare sempre meno semplice anche per il venir meno di numerose norme derogatorie ed emergenziali oltre che, naturalmente, al venir meno delle molteplici esenzioni previste dai decreti emanati in emergenza COVID, con il conseguente venir meno dei correlati ristori statali.

In un tale contesto, il documento di bilancio del prossimo triennio è stato formulato sul presupposto di un ritorno ad uno scenario economico e finanziario ante-pandemia, nella consapevolezza che, in caso contrario, l'equilibrio finanziario di bilancio potrà essere garantito esclusivamente grazie all'intervento di soccorso statale come avvenuto negli ultimi due anni.

Pertanto, l'Amministrazione nel formulare le previsioni contenute nel documento di bilancio 2022/2024 si è attenuta alla normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote dei tributi, comprese le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per la cui determinazione è necessaria l'approvazione del Piano Economico Finanziario, ad oggi non ancora predisposto da parte dell'ente di governo dell'ambito territoriale integrato di gestione dei rifiuti, da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Si confida nell'intervento legislativo di proroga del termine per l'approvazione delle tariffe della TARI, come già avvenuto negli ultimi due anni.

Per quanto riguarda le previsioni di spesa, l'Amministrazione ha adottando il criterio storico di allocazione delle risorse, prendendo come base di riferimento le previsioni pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio in corso. Il contenuto del bilancio di previsione così predisposto, dovrà essere in seguito verificato in base all'andamento dell'emergenza sanitaria in corso.

La presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del documento di bilancio 2022/2024.

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. n. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. n. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

1. Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
2. schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
 - reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
 - diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
 - vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
 - viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
 - viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
 - la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
 - viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
 - viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

1. *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
2. di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
 - di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
 - di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
3. *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2020 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 07/09/2020, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);
- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al D.Lgs. n. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. n. 118/2011).

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di

valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, onestà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2022	13.555.586,48	25.564.040,76	19.010.756,60
Esercizio 2023	17.170.310,00		
Esercizio 2024	24.799.435,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2022-2024, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che la legge di Bilancio 2020 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (comma 738) e l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783.), Per il triennio 2022-2024 si è ritenuto di mantenere le tariffe sostanzialmente invariate. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: razionalizzazione della spesa corrente

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, sono state previste le seguenti politiche: mantenimento con tendenza alla riduzione della percentuale di spesa del personale sulla spesa corrente

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022-2024, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento:

il Comune di Montale ha previsto la seguente manovra sull'indebitamento:

anno 2022	€	0,00
anno 2023	€	250.000,00
anno 2024	€	1.700.000,00

Si tratta di un limitato ricorso all'indebitamento, considerato che la percentuale di interessi passivi sulle entrate correnti è bassissima. Si farà ricorso all'indebitamento solo se non ci sono altre forme di finanziamento essendo consapevoli del fatto che un maggior ricorso all'indebitamento comporterebbe un aggravio di spesa di interessi.

Gli equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2022-2024, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);



Comune di Montale
P.I. 00378090476 - C.F. 80003370477

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		210.867,65		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	9.092.086,48	9.107.100,00	9.239.100,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)	9.231.086,48	9.107.273,00	9.107.100,00
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		1.050.031,60	1.087.134,00	1.087.134,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	211.000,00	231.000,00	232.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-350.000,00	-231.173,00	-100.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti(2)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	350.000,00	231.173,00	100.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00



Comune di Montale
P.I. 00378090476 - C.F. 80003370477

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento(2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	592.500,00	4.192.210,00	11.689.335,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	350.000,00	231.173,00	100.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00	250.000,00	1.700.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	242.500,00 0,00	3.711.037,00 0,00	9.889.335,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	250.000,00	1.700.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00	250.000,00	1.700.000,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00
<p>(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente</p> <p>(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.</p> <p>(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.</p>				



Comune di Montale
P.I. 00378090476 - C.F. 80003370477

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA
	2022	2022	2023	2024		2022	2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	210.867,65								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di Amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.488.808,86	6.890.986,48	6.855.000,00	6.970.000,00	Titolo 1 Spese correnti	10.251.263,53	9.231.086,48	9.107.273,00	9.107.100,00
					-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	888.709,77	725.000,00	725.000,00	725.000,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.777.366,44	242.500,00	3.711.037,00	9.889.335,00
					-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	2.049.683,91	1.476.100,00	1.527.100,00	1.544.100,00	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	250.000,00	1.700.000,00
					-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	3.797.271,70	592.500,00	3.692.210,00	8.289.335,00					
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	364.218,19	0,00	250.000,00	1.700.000,00					
Totale entrate finali	15.588.692,43	9.684.586,48	13.049.310,00	19.228.435,00	Totale spese finali	14.028.629,97	9.473.586,48	13.068.310,00	20.696.435,00
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	250.000,00	1.700.000,00	Titolo 4 Rimborso Prestiti	513.095,54	211.000,00	231.000,00	232.000,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.871.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2.901.320,43	2.871.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00
Totale titoli	19.459.692,43	13.555.586,48	17.170.310,00	24.799.435,00	Totale titoli	18.443.045,94	13.555.586,48	17.170.310,00	24.799.435,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.670.560,08	13.555.586,48	17.170.310,00	24.799.435,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.443.045,94	13.555.586,48	17.170.310,00	24.799.435,00
Fondo di cassa finale presunto	1.227.514,14								

1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, per la parte entrata, sono così sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.703.168,55	7.094.384,20	6.454.222,04	6.890.986,48	6.855.000,00	6.970.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	570.940,11	1.610.728,54	1.554.355,86	725.000,00	725.000,00	725.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.845.230,55	1.261.879,93	1.506.215,37	1.476.100,00	1.527.100,00	1.544.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	720.321,66	2.130.386,60	3.180.407,77	592.500,00	3.592.210,00	8.289.335,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.647.650,00	34,86	0,00	0,00	250.000,00	1.700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.647.650,00	0	0,00	0,00	250.000,00	1.700.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.736.468,77	1.147.921,12	2.971.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00
Utilizzo avanzo di amministrazione	735.525,39	521.193,59	1.578.796,45	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	1.192.574,74	2.010.198,08	2.437.946,62	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	16.799.529,77	15.776.826,92	20.682.944,11	13.555.586,48	17.070.310,00	24.799.435,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Avanzo di amministrazione

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del D.Lgs. n. 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta entro il 31 gennaio, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvando l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Il Comune di Montale non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2022, di quote di avanzo d'amministrazione.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni definitive)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	2	3	4	5	6	
IMU	1.439.000,00	1.476.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
IMU partite arretrate	382.716,00	872.537,00	400.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00
ICI partite arretrate	-	-	0,00	0,00	0,00	
Imposta comunale sulla pubblicità	35.000,00	27.500,00				
Addizionale IRPEF	840.000,00	840.000,00	751.797,00	825.000,00	850.000,00	850.000,00
TASI	58.524,00	54.719,00				
Altre imposte	8.155,43	5.803,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TARI	2.257.500,00	2.150.000,00	2.110.355,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
TARI partite arretrate	1.433,18			3.000,00	3.000,00	
Cinque per mille IRPEF			1.247,45			3.000,00
Altre tasse						
Diritti sulle pubbliche affissioni						
Cedolare secca	9.539,21	11.260,51	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo solidarietà comunale e altri trasferimenti compensativi	1.671.300,73	1.656.564,56	1.702.822,59	1.695.986,48	1.560.000,00	1.575.000,00
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.703.168,55	7.094.384,20	6.454.222,04	6.890.986,48	6.855.000,00	6.970.000,00

Premessa

Nel 2020 e 2021 sono accaduti numerosi eventi che, oltre ad avere ripercussioni sulla gestione tributaria dell'anno in corso, avranno riflessi anche sulla programmazione delle entrate dei prossimi esercizi finanziari. Novità che gettano ombre sulla pianificazione a cui gli enti sono chiamati per la predisposizione dei bilanci di previsione, in vista dell'attuale scadenza fissata al 31 dicembre 2021.

Gli ultimi decreti, riguardanti la riscossione e i ristori economici, rappresentano ulteriori complicazioni nella gestione delle entrate degli enti, che ad oggi faticano ad avere un quadro preciso per definire la politica tributaria dei prossimi mesi.

La pandemia sta provocando tagli alle entrate previste dagli enti per questo esercizio.

I diversi interventi attuati nel corso del 2020 e 2021 visti in precedenza e riguardanti le entrate tributarie hanno previsto ristori compensativi per gli enti, ma non è ipotizzabile che anche per il prossimo anno continuino ad arrivare trasferimenti adeguati, vista la situazione economica generale.

L'emergenza sanitaria è tutt'ora in corso e c'è il forte rischio che, nei mesi a venire, molti contribuenti non riescano a far fronte al pagamento delle imposte locali o degli accertamenti che saranno emessi, con la conseguenza che per coprire le entrate potrebbero essere previsti ulteriori rincari.

➔ **Rateizzazione delle entrate proprie**

La predisposizione del bilancio dovrà tenere conto, ove siano state concesse rateizzazioni di entrate proprie di anni precedenti nel corso del 2021, delle novità del D.M. del 1° settembre 2021 che comportano, in tal caso, la cancellazione del residuo attivo dal bilancio e l'accertamento dello stesso credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

Nel corso degli anni la disciplina relativa all'IMU ha visto l'introduzione di numerosi correttivi e modifiche, anche a seguito di orientamenti giurisprudenziali.

In continuità con la previgente normativa, attualmente l'IMU è disciplinata dalla legge n. 160 del 27/12/2019.

➔ Aliquote IMU

Nelle more dell'adozione dell'annunciato, e finora mai emanato, decreto ministeriale che limiterà la potestà di diversificazione delle aliquote IMU alle sole fattispecie che saranno ivi individuate, gli enti hanno mano libera, come confermato dalla Risoluzione MEF del 18 febbraio 2020 n. 1/DF - prot. n. 4897. Infatti, ad oggi, non è ancora disponibile il prescritto prospetto delle aliquote IMU da allegare alla deliberazione consiliare, a pena di non produrre effetti giuridici, come previsto dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

In tema di aliquote e di regolamento IMU occorre tenere conto dei rilievi MEF del 21 luglio 2021.

Per quanto concerne invece la maggiorazione IMU (fino allo 0,08%) prevista dal comma 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, come integrato dall'art. 108 del D.L. n. 104/2020, si evidenzia che in caso si intendesse per il 2022 confermare le aliquote IMU del 2021, non occorrerà una "espressa deliberazione del Consiglio Comunale", come previsto dal citato comma 755, in quanto, come chiarito dalla Risoluzione MEF n. 8/DF del 21 settembre 2021, tale prescrizione era valida solo nell'anno 2020, che costituisce il 1° anno di applicazione del nuovo regime dell'IMU attuato dalla Legge n. 160/2019. Pertanto, ai fini IMU, così come per gli altri tributi, è pienamente operante il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che stabilisce che, se non approvate, le aliquote sono prorogate di anno in anno.

➔ Previsione gettito IMU

Nella quantificazione delle previsioni di bilancio 2022/2024 occorrerà tenere conto dei seguenti esoneri IMU:

➔ art. 78 del D.L. n. 104/2020: esonero della 2a rata 2020 e dell'intero anno 2021 e 2022 degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

➔ art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019: esonero dal 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per tale minore entrata non è previsto alcun ristoro statale.

Così come si dovrà tenere conto dei seguenti esoneri vigenti nel 2021 e **non riproposti** dal 2022:

➔ art. 4-ter del D.L. n. 73/2021: esenzione per l'anno 2021 degli immobili posseduti da persone fisiche, concessi in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità:

.1 entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021;

.2 successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

➔ comma 3 dell'art. 6-sexies del D.L. n. 41/2021: esenzione 1a rata 2021 degli immobili posseduti da soggetti passivi titolari di partita IVA, nei quali gli stessi esercitano le attività di cui sono anche gestori, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4 del D.L. n. 41/2021;

➔ comma 599 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020: esenzione 1a rata IMU 2021 dei seguenti immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti

per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le aliquote previste per il 2022 sono le seguenti:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
1) Abitazioni principali nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	6,0 per mille
2) Immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431/1998, allo scopo di favorirne la realizzazione.	6,0 per mille
3) gli immobili concessi in locazione, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi a titolo di abitazione principale.	9,6 per mille
4) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purché destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica dei comodatari.	7,6 per mille
5) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a parenti in linea collaterale fino al secondo grado, purché destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica dei comodatari.	9,6 per mille

6) Fabbricati di categoria C01, C03, C04 e C05	9,0 per mille
7) Immobili acquistati e destinati all'insediamento di nuove attività imprenditoriali e professionali per i primi due anni dall'insediamento, con esclusione di quelli classificati nella categoria catastale D	4,60 per mille
8) Immobili classificati nella categoria D acquistati e destinati all'insediamento di nuove attività imprenditoriali e professionali per i primi due anni dall'insediamento, ad eccezione di quelli della categoria D05	7,60 per mille
9) le aree edificabili sulle quali risulta inattuabile l'intervento edificatorio a seguito delle novità normative apportate dagli artt. 141 e 142 della Legge Finanziaria 2012 della Regione Toscana	9,60 per mille
10) fabbricati della categoria D ad eccezione di quelli individuati al punto 8) della presente tabella e della categoria D05	9,00 per mille
11) fabbricati categoria D05	10,6 per mille
12) terreni incolti	7,6 per mille
13) Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti	10,6 per mille

Alle fattispecie individuate ai punti 2), 3), 4) e 5) della tabella di cui sopra, viene applicata l'aliquota del 10,6 per mille quando hanno ad oggetto fabbricati classificati nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e relative pertinenze.

Per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino al concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate). Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

RECUPERO EVASIONE ICI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento. Per il triennio 2022-2024 non è stata prevista prudentemente alcuna entrata a questo titolo.

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono di seguito stimati:

		2022 (previsione)	2023 (previsione)	2024 (previsione)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 700.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 518,140,00	€ 555.150,00	€ 555.150,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Le previsioni di questa entrata per ciascuno degli anni 2022/2023/2024, tengono conto delle modifiche apportate al principio contabile applicato concernente l'accertamento delle entrate tributarie (punto 3.7.5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011) che consente di accertare l'addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento,(anno 2019), purché non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza.

Gli effetti che l'emergenza sanitaria ha avuto e continua ad avere sui redditi di molti contribuenti comporteranno delle perdite che saranno evidenti solo nel corso del prossimo anno, con il versamento del saldo dell'addizionale 2021.

Relativamente a tale imposta, potrebbero verificarsi effetti negativi sul gettito dovuti all'emergenza sanitaria ancora in atto e pertanto tale entrata andrà resa oggetto di un attento monitoraggio.

La previsione di tale entrata è stata elaborata in modo da renderla conforme alla nuova modalità di contabilizzazione. Il gettito previsto è pari a: € 825.000,00 per l'anno 2022 ed a € 850.000,00 per gli anni 2023 e 2024.

TASSA RIFIUTI - TARI

La Tassa Sui Rifiuti (TARI): il gettito iscritto nel bilancio triennale – Esercizi 2022/2023/2024 consente di coprire i costi di esercizio e di investimento del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti, al netto delle entrate afferenti la gestione del servizio stesso.

Alcune novità riguardanti la gestione dei rifiuti potranno comportare un diverso gettito per i prossimi mesi.

La TARI del 2022 si caratterizza per il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021. A questa si aggiunge la deliberazione ARERA n. 459 del 26/10/2021, relativa alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e, infine, si segnala la recente determinazione ARERA del 04/11/2021, n. 2/DRIF/2021 di approvazione degli schema tipo di:

- ➔ PEF quadriennale;
- ➔ relazione di accompagnamento al PEF quadriennale;
- ➔ dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico.

A tale proposito ricordiamo che, ad oggi, non risulta riproposta la deroga introdotta dell'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021 che, ricordiamo, prevedeva che, per il solo anno 2021, i Comuni potevano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF, entro il 31 luglio 2021, termine questo "svincolato" dalla precedente scadenza del bilancio di previsione 2021/2023.

Inoltre, le tariffe TARI 2022 potranno essere adottate ancora (come consentito dal 2014), nelle more di una regolamentazione ARERA, come previsto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 124/2019, utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1.

Gli enti impositori dovranno altresì tenere conto dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, che permette alle utenze non domestiche, ricorrendone i presupposti, di non servirsi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbano, vedendosi conseguentemente esonerato il pagamento della quota variabile della TARI.

Infine, nel bilancio di previsione si dovrà tenere conto dell'eventuale rateizzazione del conguaglio TARI introdotto dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, riguardante gli enti che hanno confermato per il 2020 le tariffe del 2019 e che hanno optato per la rateizzazione, fino a 3 anni a decorrere dal 2021, del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

CANONE UNICO PATRIMONIALE (C.U.P.)

L'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 27/12/2019 ha stabilito *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”* .

Questo comune si è adeguato alla normativa suddetta con deliberazione consiliare n. 103 del 29.12.2020 - successivamente modificata con deliberazioni di Consiglio n. 3 del 19/02/2021 e n. 38 del 28/05/2021 - che qui si richiama integralmente.

Nel bilancio di previsione 2022-2024 è garantita l'invarianza di gettito rispetto alle somme accertate nell'anno precedente e relative alle voci confluite nel suddetto Canone, così come stabilito dall'art. 1, comma 817, della suddetta legge n. 160/2019.

Gli stanziamenti 2022/2024 del canone unico patrimoniale dovranno tenere conto dell'esenzione dal pagamento prevista nel 2021 e non più riproposta dal 2022, introdotta dal comma 2 dell'art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera b) del D.L. n. 41/2021, che riguarda le imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Così come si dovrà tenere conto della non riproposta esenzione dal canone, per tutto il 2021, di cui all'art. 65, comma 6 del D.L. n. 73/2021, che riguarda le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Si dovrà altresì considerare, per quanto concerne le pubbliche affissioni, dei contenuti del comma 836 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede, dal 1° dicembre 2021, la soppressione dell'obbligo dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni, ivi compresi i manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, tipologia di affissione questa che è sostituita dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali. Tuttavia, i Comuni dovranno garantire in ogni caso l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Il servizio pubbliche affissioni diventa quindi facoltativo. Per gli enti che volessero proseguire il servizio di pubbliche affissioni in modo tradizionale (a mezzo degli impianti di affissione), è necessario dotarsi di una deliberazione consiliare, da adottare entro il predetto termine del 1° dicembre 2021, che manifesti tale volontà a mente dell'art. 42 del TUEL.

Infine, diamo conto del comma 831-bis dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, introdotto dal comma 5-ter dell'art. 40 del D.L. n. 77/2021, che prevede un canone di 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, a carico degli operatori che forniscono i servizi

di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica e che non rientrano nel perimetro del precedente comma 831 (occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture). Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario o reale, o di contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, e i relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

I tanti Comuni che hanno in essere dei contratti di locazione per antenne per la telefonia mobile avranno quindi una minore entrata in relazione ai canoni finora percepiti, che superano abbondantemente, perlomeno nella maggior parte di casi, l'ammontare del nuovo canone.

Si rileva inoltre che il comma 831-bis è però applicabile unicamente per le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e non anche per quelle del patrimonio disponibile, come spiegato dalla Nota IFEL del 2 novembre 2021. Oltretutto la minore entrata per i Comuni non sarà compensata da un ristoro statale.

➔ **Canone unico mercatale**

Lo stanziamento 2022/2024 del canone tiene conto dell'esenzione dal canone unico mercatale prevista nel 2021 e non più riproposta dal 2022, introdotta dal comma 3 dell'art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera b) del D.L. n. 41/2021, che riguarda i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Gli enti dovranno altresì tenere in considerazione la discutibile risposta fornita dal MEF durante il Telefisco 2021 con la quale è stato chiarito, in difformità a quanto da sempre attuato sui precedenti prelievi dalla maggior parte dei Comuni, che i cosiddetti "spuntisti", aldilà dell'esonero 2021 disposto dal citato D.L. 137/2020, non sono tenuti al pagamento del canone unico nei periodi di non utilizzo da parte del titolare della concessione, per l'occupazione temporanea della porzione di area adibita a mercato, in quanto per quella stessa superficie il pagamento è già assolto dal titolare della concessione permanente.

Infine si dovrà tenere conto, apportando eventualmente delle modifiche tariffarie o alla concessione/autorizzazione, della Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 inerente la corretta interpretazione del comma 843 della Legge n. 160/2019, che riguarda il frazionamento della tariffa giornaliera (da applicare alle occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare) per le occupazioni che non superano le 9 ore, in relazione all'orario effettivo che, secondo il Ministero, deve essere effettuato per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9 e non per un massimo di 9 ore come disciplinato da molti Comuni.

C.U.P. - Ex Imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni

La gestione della componente relativa all'Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata in concessione, secondo le modalità previste dal contratto di concessione.

Nel [D.L. n. 34/2020](#) è stato istituito, con l'articolo 106, comma 1, un fondo per l'esercizio degli enti locali. Il medesimo decreto individua nell'Allegato A i criteri e le modalità di riparto del fondo ed in particolare, nella Tabella 2, viene stimata per l'imposta comunale sulla pubblicità una perdita di gettito del 30,46%, destinando per tale tributo un trasferimento statale di € 130.328.333,15.

In molti Comuni la situazione è tale da rendere difficile il pagamento del minimo garantito previsto nelle concessioni, e l'attuale andamento della pandemia non lascia intravedere miglioramenti per la fine di quest'anno.

A questo si deve aggiungere l'incognita del nuovo Canone unico che, secondo le attuali disposizioni, porterà anche all'abolizione dell'obbligo del servizio delle pubbliche affissioni dal 1° dicembre del prossimo anno. Non è ancora chiaro quali tariffe potranno essere applicate dagli enti per il servizio, comunque previsto, per le comunicazioni di carattere sociale prive di rilevanza economica. I nuovi scenari porteranno alla rideterminazione dell'aggio e delle condizioni contrattuali in essere.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Fondi Perequativi dallo Stato: Entrate da Fondo di solidarietà comunale

➔ **Fondo IMU/TASI** (comma 554 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#))

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del minor gettito derivante in conseguenza dell'introduzione della TASI, è attribuito a n. 1.825 Comuni un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun Comune nell'[allegato A al Decreto del Ministero dell'Interno del 14 marzo 2019](#).

➔ **Ristoro IMU immobili D/3** (art. 78, comma 5 del [D.L. n. 104/2020](#))

Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è previsto un fondo di 9,2 milioni di euro istituito per il ristoro ai Comuni delle minori entrate IMU 2021 e 2022 per l'esonero degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Con il [D.M. 20 agosto 2021](#) sono state ripartite le risorse per il 2021 e 2022.

➔ **Compartecipazione tributi statali** (comma 12-bis dell'art. 1 del [D.L. n. 138/2011](#))

La compartecipazione dei Comuni al gettito derivante della lotta all'evasione dei tributi statali, prevista per una quota del 100% per gli anni dal 2012 al 2021, dal 2022 si ridurrà alla quota ordinaria del 50%, come stabilito dall'art. 2, comma 10, lettera b) del [D.Lgs. n. 23/2011](#). Il provvedimento di assegnazione ai Comuni della compartecipazione 2021 (incassi 2020) è del 6 ottobre 2021 (vedasi [comunicato dell'8 ottobre 2021 della finanza locale](#)).

➔ **Fondo di Solidarietà Comunale (FSC)** (comma 449, lettera c) dell'art. 1 della [Legge n. 232/2016](#))

Il riparto del FSC destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario prevede, già dal 2017, il progressivo abbandono del criterio della spesa storica a favore di una distribuzione basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard (perequazione risorse). Ricordiamo che nel 2021 era prevista una distribuzione pari al 55% (che si incrementa del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030) sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard e, per il complemento a 100, sul criterio della spesa storica. I dati del 2021 sono reperibili nel prospetto FSC del sito della finanza locale al rigo B7 (perequazione risorse) e al rigo B5 (risorse storiche). Inoltre, il comma 449, lettera d-quater) dell'art. 1 della [Legge n. 232/2016](#) prevede il seguente incremento del FSC:

➔ 100 milioni di euro nel 2020;

➔ 200 milioni di euro nel 2021 (rigo D7 del prospetto FSC);

➔ 300 milioni di euro nel 2022;

➔ 330 milioni di euro nel 2023;

➔ 560 milioni di euro annui dal 2024;

destinato a specifiche esigenze di correzione nel riparto del FSC, da individuare con DPCM (l'ultimo è [quello del 26 maggio 2020](#), che provvede al riparto dei fondi del 2020), con il quale saranno determinati i Comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse. Altra variazione del FSC viene operata dal comma 449, lettera d-bis) dell'art. 1 della [Legge n. 232/2016](#), che prevede:

➔ 25 milioni di euro annui, per gli anni dal 2018 al 2021, ai Comuni che presentano, dopo l'applicazione del correttivo previsto dal successivo comma 450 (rigo D2 del prospetto FSC), finalizzato a limitare le variazioni tra un anno e l'altro (per scostamenti superiori a +/- il 4%), una variazione negativa della dotazione del FSC per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa (vedasi il rigo D3 del prospetto FSC della finanza locale);

➔ 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, ad incremento del contributo straordinario ai Comuni che:

.3 danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del [TUEL](#);

.4 danno luogo alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130, della [Legge n. 56/2014](#).

Ricordiamo che, in base al comma 3 dell'art. 52 del [D.L. n. 73/2021](#), il fondo per i contributi straordinari in favore dei Comuni risultanti dalla fusione di cui al menzionato articolo 15 presenta una dotazione di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per il riparto del contributo straordinario fusioni dell'anno 2021, vedasi il riparto annunciato con [comunicato del 28 ottobre 2021](#) pubblicato sul portale della finanza locale.

➔ **FSC per servizi sociali** (comma 449, lettera d-quinquies) dell'art. 1 della [Legge n. 232/2016](#))

Dal 2021 è previsto l'incremento del FSC per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario nella seguente misura:

- ➔ 215.923.000 euro per l'anno 2021 (rigo D6 del prospetto FSC);
- ➔ 254.923.000 euro per l'anno 2022;
- ➔ 299.923.000 euro per l'anno 2023;
- ➔ 345.923.000 euro per l'anno 2024;

finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Si tratta di un vincolo di destinazione, solo di competenza e non di cassa, in quanto si tratta di entrate finalizzate al finanziamento di una generale categoria di spesa. Con il [DPCM del 1° luglio 2021](#) sono stati definiti, per il 2021, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio del livello dei servizi offerti e dell'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

➔ **FSC per asili nido** (comma 449, lettera d-sexies) dell'art. 1 della [Legge n. 232/2016](#))

Dal 2021 è previsto l'incremento del FSC per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna nella seguente misura:

- ➔ 100 milioni di euro per l'anno 2022;
- ➔ 150 milioni di euro per l'anno 2023;
- 200 milioni di euro per l'anno 2024;

finalizzato a incrementare l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido. Il contributo sarà ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con D.M., con il quale saranno altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

➔ **FSC per i Comuni montani** (comma 551 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#))

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il FSC è incrementato di 2 milioni di euro annui, finalizzati a ridurre, per i Comuni classificati totalmente o parzialmente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nei limiti dello stanziamento delle predette risorse, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il FSC mediante una quota dell'IMU.

Con il [D.M. del 16 aprile 2020](#) sono stabiliti i criteri di riparto per il triennio 2020/2022 e il [riparto per il 2020](#).

➔ **Fondo sostegno Comuni aree interne** (art. 1, comma 65-ter della [Legge n. 205/2017](#))

Il fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello

spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività, per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche. L'art. 1, comma 198 della [Legge n. 178/2020](#) ha stanziato 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, che sono stati incrementati di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ed ulteriormente incrementati dal successivo comma 200 per 48 milioni di euro per il 2021, 43 milioni di euro per il 2022 e 45 milioni di euro per il 2023, finalizzati in particolare alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche di contrasto ai fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo.

Il [DPCM del 24 settembre 2020](#) ha stabilito l'erogazione di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali di n. 3.101 piccoli Comuni compresi nelle c.d. "aree interne".

➔ **Fondo funzioni fondamentali piccoli Comuni** (art. 1, comma 832, della [Legge n. 178/2020](#))

Il fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato a supplire ai minori trasferimenti del FSC per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei Comuni con meno di 500 abitanti che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15% rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti Comuni della Provincia. Per il riparto delle risorse dell'anno 2021 vedasi il [D.M. del 28 maggio 2021](#).

➔ **Fondo minoranze storiche linguistiche** (art. 9, comma 2, della [Legge n. 482/1999](#))

Il [DPCM 14 dicembre 2020](#) ha provveduto al riparto delle risorse dell'anno 2020 relative al fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, che ha una dotazione finanziaria annua di euro 5.061.277,61 (a decorrere dal 1999), da utilizzare per garantire, anche attraverso convenzioni con altri enti, la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua orale e scritta ammessa a tutela. L'art. 1, comma 549 della [Legge n. 160/2019](#) ha previsto il seguente incremento di risorse: ➔

250.000 euro per l'anno 2020;

➔ 500.000 euro per l'anno 2021;

➔ 1.000.000 euro per l'anno 2022.

➔ **Fondo promozione locale** (art. 30-ter del [D.L. n. 34/2019](#))

Si tratta di un fondo per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, situati nei territori di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti che, a tal fine, devono prevedere in bilancio un fondo da destinare alla concessione dei predetti contributi. Il fondo ha una dotazione annuale pari a: ➔ 5 milioni di euro per l'anno 2020;

- ➡ 10 milioni di euro per l'anno 2021;
 - ➡ 13 milioni di euro per l'anno 2022;
 - ➡ 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
- da ripartire tra i Comuni beneficiari con apposito D.M., che ad oggi non risulta mai emanato.

➡ **Fondo ex Ages** (art. 7, comma 31-sexies, del [D.L. n. 78/2010](#))

Per quanto concerne la riduzione dei contributi erariali conseguente all'abrogazione del fondo di mobilità dei Segretari comunali e provinciali e contestuale abrogazione dell'obbligo di versamento delle relative somme all'AGES, per il 2022 occorre riferirsi alla situazione della segreteria comunale, con riguardo alla sua tipologia (singola o convenzionata) e alla popolazione della stessa, alla data del 31/12/2020. Ricordiamo che con il [D.M. del 20 febbraio 2013](#) sono state stabilite le modalità di calcolo della quota di trasferimenti erariali da decurtare agli enti ed è stato introdotto il diritto alla rivalsa (in quota parte) del taglio operato sui Comuni convenzionati. La decurtazione del 2021 è reperibile nel sito della finanza locale alla sezione "Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse" - "[Somme da recuperare con le procedure di cui all'articolo 1, comma 128, legge 228/2012](#)" - "Riduzione fondo di mobilità ex ages (art. 7, c. 31 sexies, DL 78/10)".

➡ **Fondo per la sicurezza urbana** (art. 35-quater del [D.L. n. 113/2018](#))

Il fondo è finalizzato al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni e le risorse possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia Locale, nei limiti delle risorse assegnate e anche in deroga all'art. 9, comma 28 del [D.L. n. 78/2010](#), che, ricordiamo, limita l'utilizzo del personale flessibile nella misura massima del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. La dotazione è pari a:

- ➡ anno 2020: 20 milioni di euro;
- ➡ anno 2021: 20 milioni di euro;
- ➡ anno 2022: 30 milioni di euro;
- ➡ anno 2023 e successivi: 25 milioni di euro.

Con il D.M. del 25 giugno 2021 sono stati ripartiti i fondi per il triennio 2021/2023.

➡ **Fondo risanamento finanziario** (art. 53, comma 1, del [D.L. n. 104/2020](#))

Per favorire il risanamento finanziario dei Comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è stata stanziata la seguente dotazione:

- ➡ 100 milioni di euro per l'anno 2020;

➔ 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

da ripartire tra i Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del [TUEL](#) e che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la cui capacità fiscale pro capite, determinata con [D.M. del 30 ottobre 2018](#), risulta inferiore a 395. L'art. 1, comma 775 della [Legge n. 178/2020](#) ha incrementato il fondo con le seguenti risorse:

➔ 100 milioni di euro per l'anno 2021;

➔ 50 milioni di euro per l'anno 2022;

da ripartire tra i Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del [TUEL](#) e che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 178/2020, risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.

Con il [D.M. del 11 novembre 2020](#) sono stati ripartiti i fondi per il triennio 2020/2022.

➔ **Fondo Comuni in dissesto** (art. 1, comma 843, della [Legge n. 178/2020](#))

Si tratta del fondo destinato ai Comuni in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 106-bis del [D.L. n. 34/2020](#), con una dotazione originaria di 20 milioni di euro per l'anno 2020, che l'art. 1, comma 844 della [Legge n. 178/2020](#) ha incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 (ripartiti con il [D.M. del 13 agosto 2021](#)) e che il successivo comma 844 ha rifinanziato per altri 5 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50%, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi Comuni in stato di dissesto finanziario, da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50%, ai Comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del [TUEL](#).

➔ **Fondo contenziosi compensazioni tributi locali** (art. 1, comma 764, della [Legge n. 145/2018](#))

Il fondo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. Il fondo ha una dotazione iniziale pari a:

➔ 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

➔ 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il fondo potrà essere incrementato con le risorse che si renderanno disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque

titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'Interno. Si tratta dei contenziosi instaurati da diversi Comuni nei confronti del Ministero dell'Interno e del MEF, a seguito della quantificazione, ai sensi dell'art. 64 della [Legge n. 388/2000](#), delle compensazioni per le perdite di gettito ICI derivanti dall'accatastamento degli immobili di categoria D, precedentemente tassati con base imponibile quantificata sulla base dei dati di bilancio. Il fondo è stato costituito a seguito di varie sentenze dei Tribunali civili, favorevoli ai Comuni, che hanno riconosciuto il diritto di questi di avere rifuse le maggiori somme negate dai Ministeri. Ad oggi non risultano provvedimenti di riparto delle risorse stanziare.

➔ Fondo contenziosi calamità (art. 4 del [D.L. n. 113/2016](#))

Il [D.P.C.M. 6 agosto 2021](#) ha provveduto al riparto, per l'anno 2020, delle risorse ai Comuni che a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali (verificatisi entro la data di entrata in vigore della norma), o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

Ricordiamo che le risorse complessivamente stanziare sono pari a:

20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019;

10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	2019 accertamenti	2020 accertamenti	2021 Previsioni def.	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	222.278,40	1.239.313,54	1.190.355,86	375.000,00	375.000,00	
Trasferimenti correnti da famiglie		1.725,00				
Trasferimenti correnti da imprese	331.791,00	368.500,00	364.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Trasferimenti correnti da istituzioni private	16.870,71	1.190,00				
TOTALE Trasferimenti correnti	570.940,11	1.610.728,54	1.554.355,86	725.000,00	725.000,00	725.000,00

Trasferimenti dallo Stato

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono drasticamente ridotti e sono i seguenti:

Contributo	2022	2023	2024
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
CONTRIBUTO PER RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TRASFERIMENTI PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE E ELETTORALE	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Trasferimenti dalla Regione:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali e di altri enti pubblici:

Contributo	2022	2023	2024
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER ASSISTENZA DISABILI SCUOLE SUPERIORI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE L.77/2009 INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTR. REG.LE INTEGRAZIONE AFFITTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER SCUOLE PRIVATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE "BUONI SCUOLA"	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CONTRIBUTO REG.LE A PRIVATI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. U 150000-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRASFERIMENTO FONDI SOCIALI DA SDS	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PROGETTO "POR OBIETTIVO ICO FSE"	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Trasferimenti da altri soggetti:

Si evidenziano i seguenti contributi:

Contributo	2022	2023	2024
TRASFERIMENTO PER RISTORO AMBIENTALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(accertamenti)	accertamenti	(previsioni def)	(previsioni)	previsioni	(previsioni)
	2	3	4	5		6
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.159.840,12	858.488,42	967.715,37	759.100,00	769.100,00	771.100,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	442.787,34	111.045,19	108.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
Interessi attivi	74,43	3,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre entrate da redditi da capitale	122.276,48	133.959,30	134.000,00	134.000,00	170.000,00	180.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	120.252,18	158.383,93	295.000,00	283.500,00	288.500,00	293.500,00
TOTALE Entrate extra tributarie	1.845.230,55	1.261.879,92	1.506.215,37	1.476.100,00	1.527.100,00	1.544.100,00

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

Servizio	2022	2023	2024
PROVENTI DA ASILI NIDO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
PROVENTI DA MENSE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	55.000,00	60.000,00	60.000,00
PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

In questa sezione sono contabilizzati i proventi più significativi derivanti da:

Provento	2022	2023	2024
PROVENTI DI CONC.CIMITERIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
LOCAZIONE AREA X ANTENNA TELEFONIA MOB.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE	132.000,00	135.000,00	135.000,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 258.000,00 per le annualità 2022-2024, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo

E' inoltre prevista l'entrata derivante dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

I relativi proventi sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

La quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada. L'art. 66-quinquies del D.L. n. 77/2021 ha modificato il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni CDS, stabilendo la possibilità di destinare la quota residuale di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, non superiore al 50% dei proventi vincolati (pari al 50% dei proventi complessivi), oltre che per le altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, anche per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato. Mentre il comma 6-decies dell'art. 1 del D.L. n. 121/2021, c.d. "decreto infrastrutture", recentemente convertito in legge, ha abrogato il comma 3-bis dell'art. 18 del D.L. n. 50/2017 che stabiliva, per le province e le città metropolitane, per gli anni dal 2017 al 2022, in deroga alla legislazione vigente, la possibilità di utilizzare le quote previste dall'art. 142, comma 12-ter e dall'art. 208, comma 4 del CDS, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, agli interventi

per il ricovero degli animali randagi, alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al decoro urbano delle aree e delle sedi stradali.

Le somme sono le seguenti:

	2022	2023	2024
Entrata	€ 283.000,00	283.000,00	283.000,00
Destinazione 50% dell'entrata	€ 94.790,40		

Rimborsi e altre entrate correnti

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio quelle più significative:

Entrata	2022	2023	2024
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
IVA DA SPLIT PAYMENT	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ALTRE ENTRATE	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Contributi agli investimenti

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

Contributo	2022	2023	2024
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		1.916.900,00	6.820.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	157.500,00	1.325.310,00	630.000,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	85.000,00		
CONTRIBUTI DA PRIVATI			239.335,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI FONDAZIONE CARIPT			200.000,00
TOTALE	242.500,00	3.242.210,00	7.889.335,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

All'interno del DUP è presente l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2022-2024, non essendo certa l'effettiva vendita di immobili, non sono state previste entrate a questa tipologia.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge n. 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Altre entrate in conto capitale

Le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Entrate da permessi di costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 350.000,00 per l'anno 2022, in € 450.000,00 per l'anno 2023 e in € 400.000,00 per l'anno 2024.

Dal 2022 non sarà più vigente l'art. 109, comma 2, 2° periodo, del D.L. n. 18/2020 come modificato dall'art. 30, comma 2-bis, lettera c) del D.L. n. 41/2021, che prevedeva la possibilità di utilizzare tali entrate per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, limitatamente al 2020 e al 2021, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia), fatta eccezione per le sanzioni, accertate in esito all'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, di cui all'art. 31, comma 4-bis del medesimo decreto.

Pertanto, dal 2022 i proventi in questione potranno essere utilizzati solo per le ordinarie finalità, previste prima della pandemia, dal vigente comma 460 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(accertamenti) 2	accertamenti 3	(previsioni def.) 4	(previsioni) 5	(previsioni) 6	previsioni
Alienazione di attività finanziarie	0,00	34,86	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Riscossione crediti di breve termine						
Riscossione crediti di medio-lungo termine						
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.647.650,00				250.000,00	1.700.000,00
riduzione di attività finanziarie	1.647.650,00	34,86	0,00	0,00	250.000,00	1.700.000,00

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Tali importi si riferiscono ai mutui che si prevede di accendere nel triennio per il completamento della realizzazione del programma delle opere pubbliche qualora non fosse possibile il ricorso ad altre fonti; occorre infatti tenere presente che un maggiore indebitamento significa un maggiore esborso finanziario a carico del bilancio corrente.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
accensione di prestiti a medio-lungo termine	1.647.650,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.700.000,00
TOTALE TITOLO VI	1.647.650,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.700.000,00

Il bilancio di previsione 2022-2024 prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche come sopra descritto.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2021 risulta essere pari ad € 2.364.765,96. Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,81%, a fronte di un limite normativo pari al 10%.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Il limite massimo concedibile dell'anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL, per gli anni dal 2020 al 2022, ai sensi del comma 555 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002, è pari ai 5/12 delle

entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente (entrate correnti accertate 2020 per l'anno 2022), anziché l'ordinaria misura dei 3/12.

Il limite si estende anche all'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, di cui all'art. 195 del TUEL.

Si ricorda che il limite si estende anche all'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, di cui all'art. 195 del TUEL. Dal 2023 torna quindi il limite ordinario dei 3/12.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2022-2024 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita pari a € 1.000.000,00 per tutti il triennio.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Non è prevista l'iscrizione del fondo pluriennale in entrata per il triennio 2022-2024.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

SPESE	REDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Disavanzo di amministrazione				0,00		
Titolo 1 - Spese correnti	7.850.701,93	7.676.070,44	9.688.660,74	9.231.086,48	9.107.273,00	9.107.100,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	229.653,22	216.547,02		0,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.934.000,28	1.341.448,55	6.458.347,83	242.500,00	3.711.037,00	9.889.335,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	1.780.544,86	2.221.399,60	0,00	0,00		
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.647.650,00	0,00	27.840,00	0,00	250.000,00	1.700.000,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	271.722,50	673.771,47	537.095,54	211.000,00	231.000,00	232.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7 - Servizi conto terzi	1.736.468,77	1.147.921,12	2.971.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00
Totale generale	13.440.543,48	10.839.211,58	20.682.944,11	13.555.586,48	17.170.310,00	24.799.435,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

	Rendiconto .2019	Rendiconto 2020	Previsione assestata esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024
Redditi da lavoro dipendente	2.114.476,27	2.074.575,82	2.336.043,34	2.326.049,00	2.320.549,00	2.328.549,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	239.503,04	210.770,71	179.086,38	155.829,00	155.829,00	155.829,00
Acquisto di beni e servizi	4.791.389,86	4.607.765,32	4.931.843,87	4.896.917,50	4.836.171,00	4.829.171,00
Trasferimenti correnti	385.263,57	569.792,56	904.368,06	387.890,00	387.890,00	387.890,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	0,00	0,00	
Fondi perequativi	-	-	-	0,00	0,00	
Interessi passivi	95.733,15	82.775,19	91.500,00	80.550,00	78.350,00	76.950,00
Altre spese per redditi da capitale			-	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	129.512,47	64.504,85	55.410,64	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Altre spese correnti	94.823,57	65.885,99	1.190.308,55	1.356.050,98	1.300.684,00	1.300.911,00
TOTALE	7.850.701,93	7.676.070,44	9.688.660,74	9.231.086,48	9.107.273,00	9.107.100,00

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

Redditi da lavoro dipendente

La Giunta Comunale ha già formulato lo schema, in corso di approvazione, del programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022/2024, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale.

Rinnovo contratti del personale: Nel prossimo bilancio di previsione è necessario stanziare gli oneri per il rinnovo del CCNL del personale dipendente, che sono posti a carico dei rispettivi bilanci degli enti. Gli adeguamenti contrattuali da prevedere riguardano due CCNL, sia del personale dirigente che non dirigente, che allo stato attuale non risultano sottoscritti, ovvero il contratto del 2019/2021 e quello del 2022/2024.

La modalità di calcolo degli adeguamenti contrattuali 2019/2021 è indicata:

➔ dall'[atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale del comparto delle funzioni locali del 14 luglio 2021](#) del Comitato di Settore Autonomie Locali;

dalla [Circolare MEF n. 11 del 9 aprile 2021 prot. n. 66961](#). Gli oneri per rinnovi contrattuali del 2019/2021, da prevedere in ciascuna delle annualità del triennio 2022/2024, sono pari al 3,78% applicato:

➔ per i **non dirigenti**: al monte salari 2018, desunto dal conto annuale del personale 2018, comprensivo degli oneri riflessi e IRAP stimati nel 37%;

➔ per i **dirigenti**: al monte salari 2016, desunto dal conto annuale del personale 2016, rivalutato del 3,48% comprensivo degli oneri riflessi e IRAP stimati nel 37%.

Gli adeguamenti comprendono l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), che dovrà essere stanziata nei rispettivi capitoli di spesa, ma non comprendono l'elemento perequativo del personale non dirigenziale (ex art. 66 del [CCNL Funzioni Locali 2016/2018](#)), che dovrà anch'esso essere stanziato nei rispettivi capitoli di spesa.

In aggiunta a tali oneri, nel prossimo bilancio dovranno trovare evidenza gli adeguamenti contrattuali del CCNL 2022/2024 che, allo stato attuale, sono quantificati dall'art. 184 del [DDL Legge di Bilancio 2022](#), che prevede l'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 47-bis, comma 2, del [D.Lgs. n. 165/2001](#) (ovvero dell'IVC), da stanziare nei singoli capitoli di spesa, nelle seguenti misure:

- ➔ dal 1° gennaio al 31 marzo 2022: nessuna anticipazione;
- ➔ dal 1° aprile al 30 giugno 2022: 0,30% degli stipendi tabellari in godimento;
- ➔ dal 1° luglio 2022: 0,50% degli stipendi tabellari in godimento.

A tali compensi vanno aggiunti gli oneri riflessi e l'IRAP

Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Montale applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. n. 446/1997);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. n. 78/2010 ed al D.L. n. 95/2012;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro.

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

Interessi passivi

La spesa per interessi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta

prudenzialmente sulla base del trend storico.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL):

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Con riferimento al FCDE da stanziare nel bilancio di previsione 2022/2024, gli enti possono avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 107-bis del [D.L. n. 18/2020](#), come modificato dall'art. 30-bis, comma 1 del [D.L. n. 41/2021](#), che stabilisce che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono quantificare il FCDE dei titoli 1° e 3° delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Tale facoltà permette di evitare, in sede di rendiconto e di preventivo, un maggiore accantonamento al fondo, a causa del calo degli incassi delle entrate tributarie ed extratributarie connesso con la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria in corso, evitando che le medie quinquennali sui cui viene calcolato il FCDE, in sede di rendiconto o di previsionale, siano peggiorate dagli incassi anomali (in negativo) del 2020 e del 2021.

Per il preventivo 2022/2024 si può quindi calcolare il FCDE, per quanto concerne il complemento a 100 della media, del quinquennio precedente, della percentuale degli incassi in rapporto agli accertamenti, non facendo riferimento agli anni 2017-2018-2019-2020-2021 bensì agli anni 2017-2018-2019-2019-2019 conteggiando, nella media quinquennale, il 2019 tre volte.

Se invece si calcola il FCDE con il metodo maggiormente utilizzato, che prevede lo slittamento indietro di un anno del quinquennio di riferimento, al fine di computare, negli incassi da riportare agli accertamenti di competenza, oltre che quelli dell'anno di competenza anche quelli in c/residui dell'anno successivo, riferiti sempre alla medesima annualità, non si dovrà fare riferimento agli anni 2016-2017-2018-2019-2020 bensì agli anni 2016-2017-2018-2019-2019 conteggiando, nella media quinquennale, il 2019 due volte.

Il calcolo del FCDE è stato effettuato con la seconda modalità.

A fronte di ciò gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo effettivamente stanziato
2022	100%	1.050.031,60
2023	100%	1.087.134,00
2024	100%	1.087.134,00

Accantonamento del fondo perdite società partecipate:

Sull'annualità 2022 del bilancio 2022-2024 è stata prevista la somma di € 10.000,00 che confluirà nel Fondo perdite società partecipate, per fronteggiare eventuali perdite che dovessero registrare le società partecipate dal Comune.

Accantonamento del fondo rischi cause legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo, corrispondente al contenzioso per cui l'ente ha significative probabilità di soccombere (oltre il 50%): 2022, 2023, 2024 € 10.000,00 ciascuno.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO					
	Rendiconto 2019	rendiconto 2020	Previsione def.esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.920.848,28	1.322.098,77	6.415.711,83	242.500,00	3.711.037,00	9.889.335,00
Contributi agli investimenti	13.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre spese in c/capitale	0,00	19.349,78	42.636,00	0,00	0,00	
TOTALE	1.934.000,28	1.341.448,55	6.458.347,83	242.500,00	3.711.037,00	9.889.335,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 211.0000,00 per il 2022, € 231.000,00 per il 2023 e € 232.000,00 per il 2024.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	7.555.723,41
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	2.437.946,62
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	11.557.816,92
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	12.845.660,70
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	60.203,46
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione di	8.766.029,71
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	1.900.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	2.600.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 (1)	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021(2)	8.066.029,71
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)	5.114.550,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)	0,00
	Fondo perdite società partecipate(5)	24.558,40
	Fondo contenzioso(5)	70.500,00
	Altri accantonamenti(5)	109.856,03
	B) Totale parte accantonata	5.319.464,43
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	36.321,29
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	17.227,62
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	125.750,00
	C) Totale parte vincolata	179.298,91
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.567.266,37
	Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

Il presente risultato e la sua composizione sarà soggetto a variazioni conseguente al riaccertamento ordinario dei residui e all'approvazione del Rendiconto 2021.

La parte contrassegnata dalla lettera C) rappresenta la somma dei vincoli da leggi, da trasferimenti e dalla contrazione di mutui.

L'AVANZO VINCOLATO

Non è prevista l'applicazione di tale voce di entrata.

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 47 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in

particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO
--

LIMITI DI SPESA

A partire dal 1° gennaio scorso, sono già operative le semplificazioni sui limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione del personale, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture; infine, sempre dal 2021, sono stati eliminati anche il vincolo sull'acquisto di immobili e l'obbligo di adottare il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali.

SOCIETA' PARTECIPATE

Relativamente alle società che risultano controllate, collegate e partecipate alla data di inizio mandato, si riporta nella tabella sottostante la ragione sociale, nonché la quota di partecipazione.

Nelle tabelle di seguito riportate sono illustrate tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Montale al 31.12.2021:

N	NOME PARTECIPATA	Oggetto sociale	% Capitale sociale	Capitale sociale	Valore partecipazione
1	CIS SPA	Gestione ciclo rifiuti	21,00%	5.784.203,00	1.214.682,63
2	CONSIAG SPA	Servizio idrico integrato e altro	1,66%	207.338.310,00	3.441.815,95
3	PUBLIACQUA SPA	Servizio idrico integrato	0,061%	240.285.745,00	146.574,31
4	COPIT SPA	Trasporto pubblico locale	1,97%	5.563.349,00	109.597,98
5	S.P.E.S. SCRL	Gestione imm.di edil. sociale	1,82%	2.649.460,00	48.220,17
6	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL	Gestione calore, manutenzione impianti termici ecc	5,99%	433.146,00	25.945,45
7	S.D.S. PISTOIESE	Salute pubblica	4,17%	5.406,85	225,47
8	SO.RI. SPA	Gestione delle entrate	1,12%	535.260,00	6.000,00
9	ACQUA TOSCANA SPA	Gestione servizio idrico	0,11%	150.000.000,00	170.964,00
10	ALIA SPA (indiretta attraverso CIS SPA)	SERVIZI AMBIENTALI	ND	85.376.852,00	ND